ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 4

L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito col seguente:

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge. L'esecuzione dei lavori puo' essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonche' agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche. L'ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere e' posto a carico del concessionario".

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 1 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it